



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V - PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Roma, 9 gennaio 2015

OGGETTO: Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014) – Collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante disposizioni per incrementare il contrasto all'evasione fiscale e l'emersione e rientro di capitali detenuti all'estero.

La legge in oggetto è incentrata sulla spontanea collaborazione del contribuente che può chiedere all'amministrazione finanziaria di regolarizzare i capitali non dichiarati e detenuti all'estero nonché di sanare l'inadempienza degli obblighi dichiarativi fiscali anche in assenza di violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.

Sul presupposto di tale piena ed effettiva collaborazione prestata dal contribuente, la legge introduce l'esclusione della punibilità penale per taluni reati e riduce l'entità di alcune sanzioni pecuniarie amministrative, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte, alle ritenute e alle attività oggetto di collaborazione volontaria.

L'approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge in oggetto, resta pertanto immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Ciò, anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tali presidi nell'assolvere, infatti, a una funzione di esaustiva ed aggiornata acquisizione di dati e informazioni utili ad intercettare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, appaiono pienamente coerenti rispetto alla *ratio* di effettiva *disclosure* sottesa alla procedura di collaborazione volontaria che, per poter essere correttamente esperita, richiede che siano indicati all'Amministrazione finanziaria, *“tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni”*.

Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL CAPO DELLA DIREZIONE
Firmatario1